Servizio di conciliazione in sede sindacale

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 15, 2018

Come noto, presso Confindustria Salerno vengono stipulati gli atti di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 codice civile.

Il servizio che l'Associazione eroga alle proprie associate va dall'assistenza e consulenza nella stesura del verbale, alla firma in sede alla presenza dei conciliatori designati dalle Organizzazioni Sindacali, al deposito degli atti presso l'Ufficio del Lavoro al fine della successiva trasmissione al Tribunale con restituzione all'Azienda del verbale vidimato.

A tal proposito si ricorda che il servizio reso da Confindustria Salerno è **gratuito per le Aziende associate**, con pagamento esclusivamente del contributo al sindacato pari ad euro 26,00.

Per le Aziende non associate invece il servizio ha il costo di euro 110,00 comprensivo di contributo sindacale (euro 50,00) e contributo Confindustria Salerno (euro 50,00 + IVA).

Si ricorda infine che per l'assistenza nei processi di conciliazione relativi alle controversie fra imprese e lavoratori e per la firma dei relativi verbali è possibile rivolgersi ai recapiti in calce alla presente.

CCNL Gomma plastica e cavi elettrici 10/12/2015: tabelle incrementi e minimi contrattuali – mancato aggiornamento banca dati IPSOA

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 15, 2018

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative del 7 e 9 novembre 2017 e del 9 gennaio scorso, per informarVi che la Federazione Gomma Plastica segnala che IPSOA ha unilateralmente deciso di non aggiornare la propria banca dati con le nuove tabelle degli incrementi e dei minimi contrattuali a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La Federazione consiglia pertanto di prestare particolare attenzione ai valori indicati nelle buste paghe elaborate dai consulenti onde evitare l'erogazione di importi non dovuti e difficoltose e sgradevoli operazioni di recupero successive.

A tal proposito, Vi trasmettiamo per Vostra opportuna conoscenza, la lettera che la Federazione ha trasmesso ad IPSOA.

Allegati

Lettera ad IPSOA 14-2-2018

CCNL Metalmeccanici 26 novembre 2016– Premio di risultato – art. 12 Sez. Quarta, Titolo IV – Guida operativa

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 15, 2018

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, Vi informiamo che Federmeccanica ha realizzato una guida operativa, riportata in allegato, con la quale vengono fornite indicazioni pratiche sul premio di risultato di cui all'art. 12 Sez. Quarta, Titolo IV.

Allegati

Guida operativa al Premio di Risultato

Ticket licenziamento nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo: messaggio INPS n.594/2018

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 15, 2018

Come noto, l’art. 1, comma 137, della legge n.205/2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018) ha modificato la disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.

A seguito di tale provvedimento, l’INPS ha emanato il messaggio n. 594/2018, riportato in allegato, con il quale comunica l’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.

Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo *ex* articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa soprarichiamata, è costituito da una somma pari **all’82%** del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € **990,68** (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € **2.972,04** (990,68 x 3).

Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo

4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per **3 volte**.

L'articolo 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio 2018, dispone altresì che "*Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017*".

Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell'aliquota percentuale del 41%, stabilita dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate **entro il 20 ottobre 2017**.

Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro, che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l'obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300/70, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (cfr. art. 4, co. 2, legge n. 223/91). Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi (cfr. art. 4, co. 5, legge n. 223/91).

Allegati

Messaggio numero 594 del 08-02-2018

Assunzioni agevolate: pubblicato il Decreto con il quale vengono individuate le categorie di “lavoratori svantaggiati” e “molto svantaggiati”

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 15, 2018

Con il decreto ministeriale pubblicato lo scorso 8 febbraio e riportato in allegato, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, il Ministero del Lavoro ha individuato i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.

Come noto infatti l’art. 32 del D.Lgs. 81/2015, disciplinando la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prevedeva l’emanazione di un decreto per individuare i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati esclusi dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione. Il decreto in oggetto che abroga e sostituisce il DM 20 marzo 2013, produce quindi i suoi effetti oltreché in materia di somministrazione anche in quella di agevolazioni alle assunzioni.

Rientrano nella categoria dei “lavoratori svantaggiati” quei soggetti che alternativamente:

1. non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2. hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
3. non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4. hanno superato i 50 anni di età;
5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
7. appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stdabile.

Appartengono invece alla categoria dei lavoratori “molto svantaggiati” i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) soprarichiamate e siano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Allegati

DM-17-ottobre-2017

Rinnovo Accordo UNI – CONFINDUSTRIA per la consultazione delle norme tecniche on-line

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 15, 2018

Facendo seguito alla "sperimentazione" fatta nel 2017, è stato messo a punto con UNI – *Ente Italiano di Normazione* un servizio di consultazione on-line della raccolta completa delle norme UNI, ora pienamente allineato alle esigenze delle imprese aderenti al Sistema Confindustria e applicativo dei principi di accessibilità e contenimento dei costi di acquisto delle norme stabiliti dal D.LGS. 223/2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1025/2012".

Per il 2018 l'accordo garantisce alle nostre aziende l'accesso alla raccolta completa delle norme UNI on-line (testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, dei recepimenti di quelle europee EN e delle adozioni di quelle internazionali ISO) a condizioni speciali:

- aziende con meno di 50 dipendenti = Euro 200,00 + IVA 22%
- aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni = Euro 300,00 + IVA 22%.

Tutte le norme sono consultabili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 12 mesi dalla data di attivazione dell'abbonamento.

La richiesta di nuova attivazione o di rinnovo deve essere inviata dall'azienda a Oreste Pastore mail o.pastore@confindustria.sa.it indicando i seguenti dati:

- ragione sociale,
- sede
- codice fiscale/partita IVA
- telefono
- e-mail
- persona di contatto

Sarà nostra cura validarla e inoltrarla ad UNI, con cui l'azienda poi stipulerà direttamente il contratto di Licenza d'Uso.

Per maggiori informazioni, consultare: http://bit.ly/ConfindustriaUNI

ANNULLATA la giornata informativa del 26 febbraio 2018, ore 9.00 – Sede Confindustria Salerno

scritto da Maria Rosaria Zappile | Febbraio 15, 2018

Facciamo seguito all'iniziativa in materia di privacy dello scorso 21 marzo e nell'ottica del prosieguo dell'attività di informazione sul tema, abbiamo organizzato un ciclo di tre incontri di approfondimento sul **REGOLAMENTO 2016/679/UE, in collaborazione con un pool di esperti dello Studio Imperiali.**

Il regolamento, entrato in vigore il 24 maggio 2016, sarà direttamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018, andrà a sostituire una larga parte del Codice privacy e dovrà integrarsi con i provvedimenti del Garante che rimarranno in

vigore.

Esso avrà un impatto su enti e imprese, – che avranno l'obbligo di adeguarsi, pena rilevanti sanzioni amministrative – non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo e legale.

L'obiettivo di questo ciclo di incontri sarà quello di supportare le imprese ai fini dell'adeguamento con una corretta informazione e di orientarle in questa delicata fase di transizione.

Si affronteranno i principali caratteri distintivi della nuova norma collegandoli a quella ancora in vigore, con sguardo attento all'evoluzione normativa in corso. Verranno inoltre presentati sistemi di adeguamento che permetteranno alle aziende di dotarsi di modelli organizzativi efficaci e efficienti.

La prima giornata informativa si terrà il prossimo 26 febbraio, dalle ore 9.00, presso la sede di Confindustria Salerno è sarà indirizzata alle aziende di tutti i settori produttivi.

Segnaliamo che i posti sono limitati e che si darà priorità alle aziende associate.

La partecipazione è gratuita, previa pre-adesione, che potrà pervenire al seguente indirizzo email: m.zappile@confindustria.sa.it, entro e non oltre il prossimo 22 febbraio.

Allegati

Programma 26 02 2018 def

Contratto di apprendistato professionalizzante: nuova procedura di comunicazione – Decreto Dirigenziale n.6 del 2 febbraio 2018

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 15, 2018

Vi informiamo che sul Burc n.10 del 5 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n.6 del 2/02/2018, riportato in allegato con i relativi allegati, che stabilisce l'entrata in vigore a decorrere dalla pubblicazione del decreto sul Burc della nuova procedura per la comunicazione del contratto di apprendistato professionalizzante.

Al fine di rendere tale comunicazione, i datori di lavoro dovranno utilizzare la piattaforma telematica www.apprendistatoregionecampania.it, che consentirà dunque l'accesso all'offerta formativa pubblica assicurando così la tracciabilità del percorso di formazione dell'apprendista.

Al primo accesso al portale, la procedura di registrazione rilascerà le credenziali sulla PEC utilizzata.

La comunicazione di assunzione dovrà essere effettuata dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione UNILAV e, comunque, nel rispetto dei termini inerenti le attività formative che devono essere avviate nei primi 6 mesi di decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato.

Ai fini dell'erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se:

- ha capacità formativa interna e realizzerà la formazione in azienda;
- ha/non ha capacità formativa interna e vuole avvalersi di un Ente di Formazione esterno accreditato alla Regione, ai sensi del DGR n. 242 del 22 luglio 2013.

Allegati

DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_6_DEL_02_02_2018[1]

Allegato_168019[1]

Allegato_168020[1]

Allegato_168021[1]

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale anno 2018: circolare INPS n. 19/2018

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 15, 2018

Vi informiamo che l'INPS ha emanato la circolare n. 19/2018, riportata in allegato, con la quale comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di

integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI,

dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Allegati

Circolare numero 19 del 31-01-2018 (1)

Criteri di approvazione degli interventi CIGS per le annualità 2018 e 2019: circolare MLPS n.2/2018

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 15, 2018

Vi informiamo che la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 2/2018, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni operative relativamente ai criteri per l’accesso al trattamento della CIGS ai sensi dell’art. 22-*bis* del Decreto Legislativo n. 148/2015, introdotto come noto dall’art. 1, comma 133, della Legge n.205/2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018).

In particolare, la circolare individua i criteri per l’approvazione della prosecuzione di programmi di riorganizzazione e dei programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi.

Gli interventi specificati nella circolare possono essere concessi per la durata di **12 mesi in caso di**

riorganizzazione e di 6 mesi in caso di crisi aziendale e, comunque, entro il limite complessivo di spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Allegati

MLcir2-2018-ammort-soc